

CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI IN MUSICOTERAPIA PER
GLI STUDENTI DEL BIENNIO DI DIDATTICA
(INDIRIZZO GENERALE E INDIRIZZO STRUMENTALE)

TRA

Il Conservatorio "S.Giacomantonio" di Cosenza, (C.F.80007270780) con sede in Cosenza, Portapiana, rappresentato dal Presidente Prof. Luigino Filice, nato a Cosenza, il 26.07.1972, (d'ora innanzi "Conservatorio")

E

Azienda Ospedaliera di Cosenza (PARTITA IVA 01987250782) con sede in via San Martino snc - Cosenza rappresentata dal Commissario straordinario dr. Gianfranco Filippelli nato a Cosenza l' 1.6.1960 (d'ora innanzi Ente)

PREMESSO

- Che la legge n. 508/1999 e s.m.i. ha trasformato i Conservatori di musica in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dotati di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa, che rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello e nei cui confronti il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento;
- che ai sensi dell'Art. 3, comma 5 dello Statuto, approvato dal M.I.U.R — Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 408 del 06/10/2005, il Conservatorio può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi, anche in forma consortile, con altri Conservatori, Università, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e artistica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse nel rispetto dei regolamenti di cui alla legge n.508/99;
- che per la realizzazione degli obiettivi formativi del Biennio di Didattica, il Conservatorio intende altresì avvalersi dell'opportunità che gli studenti possano effettuare tirocini anche presso altre strutture pubbliche o private di comprovata qualificazione;
- che presso l'Ente è possibile la pratica dei suddetti tirocini;
- che è interesse dell'Ente partecipare alla realizzazione del tirocinio in Musicoterapia, riconoscendone la valenza sociale e sanitaria, in quanto la musicoterapia può costituire un valido supporto al recupero funzionale e psicologico dei pazienti.

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica-Alta Formazione Artistica e Musicale


Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza

TEL.+39 0984.709024 • FAX+39 0984.29224

c.f.80007270780 • www.conservatoriocosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: conservatoriocosenza@pec.it



Tutto ciò premesso tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione

Art. 2 - Oggetto della convenzione


1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Ente ed il Conservatorio di Cosenza relativamente alla possibilità di effettuare percorsi di tirocinio, da parte degli studenti iscritti al Biennio di Didattica.
2. Nel periodo di efficacia della presente convenzione potranno essere effettuati più tirocini, organizzati presso le diverse strutture residenziali dell'Ente.
3. Ogni singolo tirocinio dovrà essere specificamente e preventivamente autorizzato dall'Ente.

Art.3 - Impegni delle parti

1. Il Conservatorio di Cosenza si impegna a:
 - promuovere i tirocini attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;
 - provvedere alla gestione degli aspetti amministrativi del tirocinio.
2. L'Ente si impegna a:
 - accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti al corso biennale di II livello in Didattica della Musica per lo svolgimento di tirocini;
3. Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti saranno stabiliti concordemente dalle parti. Per ogni tirocinante/gruppo di tirocinanti verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto dell'Ente, le attività svolte.
4. Il presente accordo non prevede oneri finanziari per le parti

Art.4 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

1. Le parti si danno reciprocamente atto che:
 - 1.1. i tirocinanti sono coperti dal Conservatorio con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
 - 1.2. i docenti e il personale in genere del Conservatorio di Cosenza impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
 - 1.3. il personale dipendente dell'Ente, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);



- 1.4. L'Ente rispetta la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro d. lgs. N. 81/08 in particolare assicurando lo svolgimento delle attività di tirocinio in ambienti idonei e fornendo, se previsti, i necessari dispositivi di sicurezza e idonea strumentazione;
- 1.5. Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 5 - Contenuti


5. Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo, nella realizzazione degli obiettivi didattici. Si esclude, pertanto, qualsivoglia forma di retribuzione allo studente tirocinante. Si esclude, parimenti, che si inquadri sotto questa attività qualunque altra forma di collaborazione.
6. Il Conservatorio di Cosenza assegna per ogni tirocinante/piccolo gruppo di tirocinanti un Coordinatore, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Nel caso di tirocinio curriculare, a conclusione delle attività pratiche, il Coordinatore procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute nel regolamento di tirocinio del corso di studio.
7. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente alcun onere finanziario.
8. Il tirocinio è totalmente gratuito per lo studente. Ogni richiesta di denaro nel suo ambito sarà denunciata alle Autorità competenti.

Art. 6 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - seguire le indicazioni del tutore e del responsabile della Struttura ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
 - svolgere le attività definite dal programma di tirocinio;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
 - Apporre la propria firma sul registro di tirocinio, consegnato dal Conservatorio e produrre la documentazione finale (relazione) richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Consiglio di Corso di studi.

Art. 7 - Programma/Progetto di tirocinio

1. Per i tirocinanti verrà definito un programma/progetto di tirocinio contenente in particolare:
 - i nominativi del Coordinatore (Titolare della Classe dei Tirocinanti) e del Docente preparatore dei Tirocinanti stessi (Docente di Pedagogia Musicale del Conservatorio di Cosenza);
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso la Struttura ospitante;



- la Struttura ospitante presso cui si svolge il tirocinio;

Art.8 - Certificazioni

1. Il Personale individuato dalla struttura ospitante annoterà, su apposito registro fornito dal Conservatorio, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 9 - Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) — Regolamento UE in materia di protezione dei Dati Personali 2016/67911e che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Le parti, inoltre, si impegnano a trattare i dati dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 - Durata ed efficacia

La presente convenzione ha durata quinquennale a partire dal giorno della sottoscrizione.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente è quello di Cosenza.

Cosenza, 07 11 2022

Per il Conservatorio
"Stanislao Giacomantonio"
Presidente Prof. Luigino Filice

Per l'Ente
Azienda Ospedaliera di Cosenza
Commissario straordinario Dr. Gianfranco Filippelli



FILIPPELLI
GIANFRANCO
08.11.2022
09:15:29
GMT+01:00